

su polizza.

Il Direttore Generale richiama l'attenzione del Consiglio su l'art. 13 n. 6, della legge regolatrice dello Istituto, autorizzante la concessione di prestiti su polizze nei limiti del corrispondente valore di riscatto, e ricorda che nel 1929 il Consiglio stesso stabilì per tali prestiti il saggio del 6.50%, oltre una quota di L. 0.50% per rimborso tasse. In seguito, il Consiglio non è stato più chiamato a riesaminare tali condizioni, che sono state sempre applicate. Pertanto il Direttore Generale, col parere favorevole del Comitato permanente, propone che, per regolarità amministrativa, sia ratificata per il tempo passato, e confermato per l'anno in corso, l'adozione del saggio globale del 7%, per interessi e tasse, sui mutui da concedersi agli interessati, nella intesa che per il futuro tale questione sarà sottoposta alle opportune decisioni del Consiglio al principio di ciascun esercizio.

Il Consiglio,
 preso atto delle comunicazioni del

